

Comune di Nembro Provincia di Bergamo





Claudio Cancelli Salvatore Alletto Candida Mignani

- sindaco -
- segretario comunale -
- assessore al territorio -







Piano di governo del territorio 2015

Piano dei Servizi

Adottato D.C.C. n° 22 del 28/04/16 Approvato D.C.C. nº 43 del 26/10/16 BURL nº50 del 14/12/16

Piano degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione (PITeR) - NTA

PROGETTO E COORDINAMENTO

arch. Domenico Leo

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

geom. Francesco Carrara Sara Bertuletti geom. Manuela Seno

PROCEDIMENTO V.A.S.

arch. Giorgio Baldizzone

- responsabile

arch. Domenico Leo

- autorità procedente

arch. Francesco Adobati

- autorità competente

--- INDICE ----

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Piano degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione

CAPO II – LOCALIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

- Art. 4 Classificazione del territorio comunale
- Art. 5 Criteri di localizzazione
- Art. 6 Ubicazione degli impianti su immobili di proprietà comunale
- Art. 7 Coubicazione e condivisione degli impianti

CAPO III – PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE INSTALLAZIONI

- Art. 8 Presentazione dei "Programmi annuali di sviluppo della rete"
- Art. 9 Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti

CAPO IV – PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

- Art. 10 Istruttoria e provvedimento autorizzatorio
- Art. 11 Adempimenti successivi

CAPO V – ASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Art. 12 Impianti esistenti in "Aree di attenzione"

CAPO VI – CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

- Art. 13 Vigilanza e controlli
- Art. 14 Monitoraggio
- Art. 15 Educazione ambientale
- Art. 16 Educazione ambientale e partecipazione

Allegato 1 – QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

Allegato 2 – CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

- 1. Il presente Piano, adottato ai sensi dell'art. 8 comma 6 L.36/2001 e ai sensi dell'art. 4 comma 1 LR 11/2011 ha lo scopo di disciplinare la pianificazione urbanistica, l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio delle infrastrutture e degli impianti per le telecomunicazioni, per la radiotelevisione e per la fruizione di contenuti televisivi su terminali portatili (come, ad esempio, la trasmissione in standard DVB-H) sul territorio del Comune di Nembro, al fine di:
 - a. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nel rispetto delle esigenze connesse alla pianificazione urbanistica generale;
 - b. minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, perseguendo gli obiettivi di qualità fissati dalle normative vigenti ed applicando il principio di precauzione, nella tutela primaria degli interessi della comunità locale;
 - c. garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi Gestori contemperando le esigenze di garantire la fornitura di un servizio universale, trasparente, e non distorsivo della libera concorrenza;
 - d. favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
 - e. realizzare una gestione semplificata, e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale.

Art. 2 Ambito di applicazione

- Le disposizioni del presente Piano si applicano all'intero territorio comunale e hanno ad oggetto le reti, i servizi, le apparecchiature e, in generale, tutte le infrastrutture e gli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.
- 2. Le disposizioni del presente Piano si applicano sia agli interventi di nuova installazione, sia a quelli preesistenti che necessitino di un adeguamento degli impianti, con particolare riferimento all'individuazione di nuovi siti per gli impianti esistenti che abbiano determinato problematiche ambientali.
- 3. Si applicano le definizioni di cui alla L.36/2001 e di cui al DLgs 259/2003.
- 4. Le disposizioni del presente Piano si applicano anche alle infrastrutture necessarie all'attivazione di tecnologie di comunicazione atte a consentire la fruizione di contenuti televisivi su terminali portatili (come ad esempio: telefoni cellulari, PC portatili e palmari).
- 5. Ai sensi dell'art. 86 comma 3 DLgs 259/2003, le infrastrutture e gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione pubbliche sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 comma 7 DPR 380/2001.
- Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del DLgs 259/2003, restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel DLgs 42/2004, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla L.898/1976.
- 7. Sono esentati dagli adempimenti previsti del presente Piano, in accordo a quanto previsto dall'art. 2 comma 2 LR 11/2001:
 - a. le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b. gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
 - c. gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radio-amatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 50 watt, nel caso il titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe B, e 500 watt nel caso il titolare sia invece in possesso di autorizzazione generale di classe A.

In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al presente comma devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.

Art. 3 Piano degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione

- 1. Sulla base della classificazione delle aree operata secondo i contenuti di cui al Capo II delle presenti norme, l'Amministrazione Comunale, con la collaborazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (Dipartimento di Bergamo) approva il "Piano degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione" (PITeR) e costituito dalle presenti norme e dalla cartografia allegata.
- 2. Tale Piano, mediante un'adeguata rappresentazione cartografica, individua:
 - a. il territorio urbanizzato sulla base dello stato di fatto e degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati;
 - b. le aree in cui è prevista la nuova edificazione, sempre in riferimento agli strumenti urbanistici vigenti e adottati:
 - c. gli edifici vincolati o soggetti a tutela e le aree sottoposte a vincolo paesaggistico (carta dei vincoli);
 - d. l'"Area 1", l'"Area 2", le "Aree di particolare tutela", le "Aree di attenzione" e i "siti sensibili" secondo la classificazione propria dell'art. 4 delle presenti norme.
 - e. le stazioni radio-base esistenti, suddivise per tecnologia impiegata e soggetto Gestore, distinguendo tra quelle effettivamente attivate, quelle previste e quelle solamente autorizzate e quelle da delocalizzare a norma dell'art. 12;
 - f. i ponti radio esistenti a supporto della rete di telefonia mobile;
- 3. Il "Piano degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione" è adottato ed approvato dal Consiglio Comunale secondo le disposizioni previste dall'art. 13 LR 12/2005.

nog 2 di nogg 12

CAPO II – LOCALIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 4 Classificazione del territorio comunale

- 1. Ai fini del presente Piano si definiscono come "siti sensibili" quelli individuati nell'art. 4 comma 8 LR 11/2001 e nelle definizioni contenute al paragrafo "Individuazione delle aree" dell'Allegato A) alla DGR 7351/2001; la tipologia dei "siti sensibili" comprendono: asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi, case di cura, residenze per anziani e strutture similari e relative pertinenze.
- 2. Sono individuate, secondo lo schema contenuto al paragrafo "Individuazione delle aree" dell'Allegato A) alla DGR 7351/2001, le seguenti tre tipologie di aree:
 - a. "Area 1": si definisce "Area 1" l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato (non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione);
 - b. "Area 2": si definisce "Area 2" la parte di territorio comunale non rientrante in "Area 1";
 - c. "Aree di particolare tutela": si definiscono "Aree di particolare tutela" quelle comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà dei "siti sensibili" come definiti al comma 1.
- 3. In aggiunta alla classificazione del territorio comunale di cui ai commi precedenti, si individuano le "Aree di attenzione" costituite da:
 - a. siti e gli edifici caratterizzati da rilevanza storica, artistica, architettonica, di particolare valenza ambientale o paesaggistica, vincolati ai sensi del DLgs 42/2004;
 - b. zone entro la fascia di 50 metri dal confine di proprietà dei "siti sensibili" definiti al comma 1;
 - c. zone connotate da elevata densità edilizia a destinazione residenziale.

Art. 5 Criteri di localizzazione

- 1. In base alla classificazione del territorio comunale di cui al presente Capo, in ciascuna delle aree individuate è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, con un limite di potenza totale ai connettori di antenna secondo lo schema seguente:
 - a. nelle "Aree di particolare tutela" fino a 300 watt;
 - b. in "Area 1" fino a 1000 watt:
 - c. in "Area 2" oltre 1000 watt, fatto comunque salvo quanto previsto dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze televisive e di radiodiffusione sonora.
- 2. Nelle "Aree di attenzione", individuate sulla base del presente Piano, l'installazione di nuovi impianti è ritenuta non indonea, salvo deroga motivata dalla necessità dell'installazione ai fini della copertura del servizio e dall'impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione. Tale deroga, previa verifica delle disposizioni di cui all'art. 12, non potrà comunque mai riguardare impianti aventi una potenza superiore a quella prevista dai criteri di cui al comma 1.
- 3. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 LR 11/2001, è comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza dei "siti sensibili" e relative pertinenze salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d'antenna no superiori a 7 watt.
- 4. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei limiti di localizzazione e di potenza su evidenziati, e sempre garantendo la copertura del servizio, invita i Gestori a valutare con priorità i siti di proprietà pubblica, individuati ai sensi del successivo articolo, per l'installazione di nuove antenne ed eventuali delocalizzazioni.

pag. 4 di pagg. 12	

Art. 6 Ubicazione degli impianti su immobili di proprietà comunale

1. Per garantire la maggior tutela degli interessi pubblici, la razionalizzazione nella collocazione degli impianti, il minor consumo di territorio ed il costante monitoraggio del campo elettromagnetico indotto, l'Amministrazione Comunale favorisce l'installazione degli impianti su immobili di proprietà comunale, con caratteristiche idonee e che rientrino in aree la cui destinazione d'uso urbanistica sia compatibile con i criteri di localizzazione di cui al presente Capo. Nel caso in cui non sia possibile l'installazione di impianti su suolo pubblico, a tal fine potrà anche essere attivata la procedura prevista dall'art. 88 commi 8 e 9 e dall'art. 90 DLgs 259/2003, ai sensi degli artt. 12 e seguenti DPR 327/2001, inerente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori previsti, finalizzata all'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari mediante procedura di esproprio.

Art. 7 Coubicazione e condivisione degli impianti

- 1. Al fine di ridurre l'impatto visivo, ottimizzare le risorse e facilitare le operazioni di vigilanza e di controllo da parte degli Enti preposti, devono essere installati più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura, qualora i medesimi chiedano di coprire aree similari.
- 2. Nella condivisione delle strutture, i Gestori devono concordare idonee soluzioni progettuali, qualora vi fossero più richieste che ricadono nella medesima area di copertura, utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

CAPO III – PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 8 Presentazione dei "Programmi annuali di sviluppo della rete"

- 1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro il 30 novembre di ogni anno, i Gestori interessati presentano, al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, il proprio "Programma annuale di sviluppo della rete" che intendono realizzare nell'anno solare successivo, così come previsto dall'art. 4 comma 11 LR 11/2001.
- 2. Il "Programma annuale di sviluppo della rete" di cui al comma 1, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel RR 6/2001, deve essere corredato, al momento della sua presentazione e pena la sua invalidità, dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo, in triplice copia, che informatico:
 - a. schede tecniche, dei propri impianti esistenti e di progetto (che si rendono necessari ai fini dello sviluppo della rete) con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione, contenti altresì le indicazioni di cui all'art. 7 delle presenti norme;
 - b. cartografia in scala 1:10.000 con indicati gli impianti del Gestore richiedente già esistenti nell'intero territorio comunale;
 - c. cartografia, quale estratto in scala 1:2.000 del vigente "Piano degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione" del Comune di Nembro, con inserita la localizzazione dei nuovi impianti e delle loro aree di ricerca (ciascuna delle quali è delimitata da una circonferenza di raggio non superiore ai 150 metri), nonché l'individuazione degli impianti ove si prevedono interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti;
 - d. relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio e la valutazione delle priorità di cui all'art. 6 e 7 delle presenti norme;
 - e. ulteriori documenti e/o informazioni previsti dall'art. 7 RR 6/2001.
- 3. Eventuali interventi non contemplati nel "Programma annuale di sviluppo della rete" di cui al presente articolo, non potranno essere presi in considerazione nella fase pianificatoria, impedendone conseguentemente l'accesso all'iter autorizzatorio previsto per l'anno solare successivo e di cui al Capo IV del presente Piano.

Art. 9 Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione

- 1. Il "Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione" contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei Gestori, con le eventuali modifiche ed integrazioni. Quest'ultime sono introdotte al fine di assicurare la razionalizzazione ed il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui al Capo II delle presenti norme, privilegiando le aree maggiormente idonee e la coubicazione degli impianti. Tutto ciò tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio e garantendo parità di condizioni tra i diversi Gestori.
- 2. Il Comune, entro il 30 marzo di ogni anno, valuta i singoli programmi di sviluppo della rete presentati da ciascun Gestore con le procedure di seguito riportate, pervenendo all'approvazione del "Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione", valido per l'anno solare successivo a quello del termine di cui all'art. 8 comma 1 delle presenti norme.
 - a. Nei primi 60 giorni successivi al termine di presentazione, da parte dei Gestori, dei "Programmi annuali di sviluppo della rete", il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale verifica la conformità all'art. 8 delle presenti norme, dei programmi di sviluppo presentati dai singoli Gestori, nonché la loro rispondenza alle

finalità ed agli obiettivi del presente Piano. Il Comune, inoltre, sulla base delle informazioni contenute nei piani di sviluppo presentati dai singoli Gestori, promuove iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni, pervenendo alla stesura di una proposta unitaria detta "Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione", da sottoporre al parere della Commissione Consigliare competente.

- b. Nei successivi 15 giorni il Comune rende pubblico, attraverso i canali di comunicazione istituzionale previsti (albo comunale e sito ufficiale) e nelle forme che riterrà più idonee, i contenuti del "Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione" precedentemente descritto, evidenziando la compatibilità di ciascuna ipotesi di sviluppo con i criteri del "Piano degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione".
- c. Nel caso di nuove installazioni (o di adeguamenti) interessanti le "Aree di attenzione" e per le quali si sia fatto ricorso alla deroga motivata dalla necessità dell'installazione ai fini della copertura del servizio e dall'impossibilità di soluzioni alternative, i cittadini, in forma singola o associata, potranno presentare osservazioni da depositare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di cui alla lettera b; il Comune provvederà alla loro raccolta e saranno contro-dedotte in occasione dell'approvazione del "Piano annuale comunale", secondo quanto previsto alla lettera sequente.
- d. In seguito all'espletamento delle procedure di cui alle lettere precedenti ed all'acquisizione del parere della Commissione Consigliare competente, la Giunta Comunale approva, entro il 30 marzo di ogni anno, il "Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione".
- 3. Per le installazioni che il "Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione" prevede entro 150 metri dal confine del territorio comunale il Comune provvederà a dare comunicazione al Comune contermine entro il 15 febbraio.
- 4. Il "Piano annuale comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione" è comprensivo di un elaborato cartografico, con l'indicazione delle installazioni esistenti e future, e di una relazione illustrativa.

CAPO IV – PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

Art. 10 Istruttoria e provvedimento autorizzatorio

- 1. L'installazione, la trasformazione e l'adeguamento degli impianti, nonché la modificazione delle caratteristiche di emissione dei medesimi, dovrà avvenire in conformità al Piano annuale comunale di cui al precedente Capo, alla disciplina del presente Piano, e subordinatamente al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero preceduta da comunicazione laddove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8 LR 11/2001, nonché in conformità all'art. 87 DLgs 259/2003.
- 2. La presentazione della comunicazione di cui al comma 7, o della denuncia di attività di cui al comma 8 del presente articolo, dovrà essere preceduta, se dovuto, dall'ottenimento dei provvedimenti abilitativi e nulla osta previsti dalle disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel DLgs 42/2001, nonché dalle disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla L.898/1976. Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute od alla tutela del patrimonio storico-artistico.
- 3. Gli impianti dedicati all'installazione di una tecnologia di comunicazione che consente la fruizione di contenuti televisivi su terminali portatili sono sempre da intendersi come nuovi impianti e non come riconfigurazioni di impianti già esistenti.
- 4. Il provvedimento autorizzatorio di cui al presente Capo, ovvero, nei casi previsti, il deposito di comunicazione o denuncia di inizio attività, costituisce titolo abilitativo edilizio richiesto dalla normativa vigente.
- 5. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (Dipartimento di Bergamo), in quanto organismo competente ad effettuare i controlli di compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. Tale parere costituisce elemento obbligatorio da acquisirsi prima dell'emissione di qualsiasi provvedimento autorizzatorio.
- 6. Per gli impianti con potenza totale ai connettori di antenna fino a 7 watt, il provvedimento autorizzatorio di cui sopra è sostituito da comunicazione, come previsto dalla LR 11/2001.
- 7. Per gli impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 7 watt e sino a 20 watt, il provvedimento autorizzatorio di cui sopra è sostituito dalla denuncia di inizio attività, come previsto dal DLgs 259/2003. Tale denuncia è corredata dalla documentazione prevista dall'art. 7 LR 11/2001 e soggiace alla disciplina ivi contenuta per quanto non in contrasto con il Codice stesso.
- 8. Il titolare dell'impianto, ottenuta l'autorizzazione, ovvero nei casi previsti previo deposito di comunicazione o denuncia di inizio attività, può conseguentemente provvedere alla sua installazione (od adeguamento) e messa in esercizio. I relativi lavori dovranno essere intrapresi entro un anno dal rilascio dell'atto autorizzatorio, pena la decadenza del provvedimento stesso.

Art. 11 Adempimenti successivi

- 1. Il Gestore è tenuto a presentare al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, entro 30 giorni dalla fine dei lavori:
 - a. Certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dal direttore dei lavori ed attestante la conclusione delle opere e la loro conformità rispetto al progetto autorizzato.
 - b. Dichiarazione di conformità degli impianti e/o di collaudo (in originale) degli impianti installati (elettrico), ai sensi DM 37/2008, corredate dagli allegati obbligatori (schema dell'impianto elettrico e relazione con tipologie dei materiali utilizzati).
 - c. Certificato di collaudo delle opere strutturali (conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) di cui all'art. 65 DPR 380/01.

- d. Certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato estraneo alla fase progettuale e di esecuzione dei lavori, attestante che l'impianto realizzato, verificato nelle condizioni di esercizio più gravose dal punto di vista dell'emissione elettromagnetica, è conforme a quello presentato e rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente.
- 2. L'attivazione dell'impianto è subordinata a quanto previsto dal comma precedente, ed alla presentazione, entro dieci giorni antecedenti l'attivazione stessa, di apposita comunicazione redatta in conformità del RR 6/2001.

CAPO V – ASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Art. 12 Impianti esistenti in "Aree di attenzione"

- 1. In sede di approvazione del "Piano annuale comunale di localizzazione", anche su istanze presentate dai singoli cittadini, comitati o associazioni, può essere prescritta ai Gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adequamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in "Aree di attenzione" secondo la definizione data all'art. 4 delle presenti norme. A tal fine dovrà essere data priorità al riassetto delle installazioni nelle aree urbane a forte impatto elettromagnetico o ad alto rischio di inquinamento ambientale complessivo.
- 2. La presente disposizione è applicabile con riferimento all'art. 4 comma 3, art. 5 comma 2, art. 3 comma 2 lettera "e" e art. 9 comma 2 lettera "c", delle presenti norme.

CAPO VI – CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

Art. 13 Vigilanza e controlli

- 1. L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza (sanitaria ed ambientale) per l'attuazione della L.36/2001, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (Dipartimento di Bergamo).
- 2. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale per l'attuazione del presente Piano e della normativa vigente, avvalendosi della Polizia locale e del personale comunale preposto.
- 3. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'Ente, può accedere agli impianti e richiedere ai Gestori ed ai proprietari i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.
- 4. L'applicazione delle sanzioni amministrative, previste dal presente Piano e dall'art. 12 LR 11/2001, spetta al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 14 Monitoraggio

- 1. Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale definisce annualmente un programma di monitoraggio degli impianti, almeno uno per Gestore, presenti nel territorio comunale, tenendo conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione e della vicinanza ad aree sensibili e ad aree di attenzione degli impianti, nell'ambito dei programmi annuali dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nell'ambito della rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici.
- 2. I monitoraggi possono essere garantiti, da parte dei Comuni, anche avvalendosi di consulenti esterni che operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente o, ancora, mediante l'utilizzo di propria strumentazione operante secondo le indicazioni contenute nel decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofreguenza compatibili con la salute umana) e nella L. 36/2001.
- 3. I risultati dell'attività di monitoraggio periodica sono resi pubblici attraverso i canali di comunicazione istituzionale, completi di copia delle rilevazioni eseguite.

Art. 15 Educazione ambientale

- 1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dai Ministeri competenti, ai sensi dell'art. 10 L. 36/2001.
- 2. Il Comune si fa direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni

limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico, da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private, e presso tutti gli altri organismi, pubblici e privati, coinvolti nella problematica.

Art. 16 Educazione ambientale e partecipazione

- 1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione alle scelte amministrative, i cittadini, le associazioni o altri soggetti comunque interessati, potranno presentare contributi, proposte e suggerimenti finalizzati al perfezionamento dell'azione amministrativa di pianificazione e controllo.
- 2. A garanzia della trasparenza dell'attività amministrativa e del suo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla L. 241/1990.

Allegato 1 -	- OUADRO LI	EGISI ATIVO D	I RIFERIMENTO

	Oggetto	
L. 24 dicembre 1976, n. 898	Nuova regolamentazione delle servitù militari.	
Decreto 10 settembre 1998, n. 381	Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.	
L. 22 febbraio 2001, n. 36	Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.	
L.R. 11 maggio 2001 n. 11	Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione.	
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.	
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.	
R.R. 19 novembre 2001, n. 6	Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 14, all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7, comma 12 e all'articolo 10, comma 9, LR 11/2001	
D.G.R. 11 dicembre 2001, n. 7/7351	Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11.	
L.R. 6 marzo 2002, n. 4	Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative.	
L.R. 10 giugno 2002, n. 12	Differimento applicazione dell'art.3, comma 12, lettera a) della l.r. 6 marzo 2002, n.4.	
D.G.R. 12 marzo 2004, n. 7/11850	Presa d'atto della comunicazione dell'Assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto: "Norme in materia di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione; rapporti tra fonti statali e legge regionale".	
D.P.C.M. 8 luglio 2003	Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.	
DLgs 1° agosto 2003, n. 259	Codice delle comunicazioni elettroniche.	
DLgs 22 gennaio 2004, n. 42	Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.	
D.G.R. 12 marzo 2004, n. 7/16752	Presa d'atto della comunicazione ass. Nicoli Cristiani avente ad oggetto: "Procedimenta autorizza tori per l'installazione degli impianti fissi per la telecomunicazione e la radiotelevisione; rapporti tra normativa statale e normativa regionale".	
L.R. 5 maggio 2004, n. 12	Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare.	
L.R. 11 marzo 2005, n. 12	Legge per il Governo del Territorio	
Comunicato Regionale 25 gennaio 2005, n. 12	Procedimento amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la radiotelevisione ai sensi della LR 11/2001 e della L. 122/1998. Atto d'intesa tra la Regione Lombardia e gli enti coinvolti dall'applicazione dei medesimi procedimenti	
D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351	Indirizzi per la valutazione di piani e programmi (art. 4 comma 1 LR12/2005)	

del Comane di Nombre (DC)

Allegato 2 – CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

N° Imp.	Nome gestore	Identificativo Stazione	Nome Impianto	Indirizzo	situazione	Tipo impianto
1	ANTENNA 2 SRL	Antenna 2 - radio	Antenna 2	Loc. Salmezza	ACCESO	R (radiofonia)
1	ANTENNA 2 SRL	Antenna 2 - radio	Antenna 2	Loc. Salmezza	ACCESO	P (ponte radio)
1	PUBLIMAGIC SRL	Gruppo Numberone	Video Bergamo	Loc. Salmezza	ACCESO	P (ponte radio)
1	PUBLIMAGIC SRL	Gruppo Numberone	Video Bergamo	Loc. Salmezza	ACCESO	V (televisione)
1	RADIO LAGOUNO SRL	Radio Number One	Radio Numer one	Loc. Salmezza	ACCESO	R (radiofonia)
1	RADIO ZETA SRL	Radio Zeta	Radio Zeta	Loc. Salmezza	ACCESO	R (radiofonia)
1	STUDIO TV1 SPA	Studio TV 1	Studio TV 1	Loc. Salmezza	ACCESO	V (televisione)
1	STUDIO TV1 SPA	Studio TV 2	Studio TV 1	Loc. Salmezza	ACCESO	P (ponte radio)
1	STUDIO TV1 SPA	Studio TV 3	Studio TV 1	Loc. Salmezza	ACCESO	P (ponte radio)
1	TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE SRL	Bergamo TV - Radio Alta	Radio Alta	Loc. Salmezza	ACCESO	R (radiofonia)
1	TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE SRL	Bergamo TV - Radio Alta	Bergamo TV	Loc. Salmezza	ACCESO	V (televisione)
1	TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE SRL	Bergamo TV - Radio Alta	Bergamo TV	Loc. Salmezza	ACCESO	P (ponte radio)
1	TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE SRL	Bergamo TV - Radio Alta	Bergamo TV	Loc. Salmezza	ACCESO	P (ponte radio)
1	TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE SRL	Bergamo TV - Radio Alta	Radio Alta	Loc. Salmezza	ACCESO	P (ponte radio)
1	TELEREPORTER SRL	Telereporter	Telereporter	Loc. Salmezza	ACCESO	P (ponte radio)
1	TELEREPORTER SRL	Telereporter	Telereporter	Loc. Salmezza	ACCESO	P (ponte radio)
1	TELEREPORTER SRL	Telereporter	Telereporter	Loc. Salmezza	ACCESO	V (televisione)
2	TELECOM ITALIA SPA	TIM	Nembro Centro MC	Santuario dello Zuccarello	ACCESO	M (microcella)
3	TELECOM ITALIA SPA	TIM	BG84 Nembro	via Vittoria 30	ACCESO	P (ponte radio)
3	TELECOM ITALIA SPA	TIM	BG84 Nembro	via Vittoria 30	ACCESO	T (telefonia)
3	H3G SPA	BG01932 Nembro	Nembro	via Vittoria 30	ACCESO	T (telefonia)
4	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	Wind	Nembro/B00	via Marconi	ACCESO	P (ponte radio)
4	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	Wind		via Marconi	ACCESO	T (telefonia)
4	VODAFONE OMNITEL NV	VODAFONE OMNITEL	BG_1059D GSM - BG	via Marconi 19	ACCESO	T (telefonia)
5	ABM ICT SPA	D-NEM-H-176 Municipio	Municipio	Via Roma 13	ACCESO	W (wifi)
6	TELECOM ITALIA SPA	TIM	BGT03D Nembro centi	via Kennedy	ACCESO	T (telefonia)
6	H3G SPA	H3G	BG-1999-B	via Kennedy	ACCESO	T (telefonia)